

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENTO

**UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI**

PROGRAMMA / PROGRAM:	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIEL	1.10.4.1.1
CAPITOLO / CAPITOL:	5306/S
RESPONSABILE / RESPONSÀBOL:	dott./dr Stojan Deville

Determinazione N.
Determinazion N.

121 / 2022

Assunta il
touta ai

28.04.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione delle polizze contro il rischio da incendio ed atti vandalici delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa - CIG Z93362508D.

SE TRATA: *Empegn de speisa per paèr la de arsegurazion contra l mèl da fech e contra l risech che vegne spacà la atrezadures per la regoeta di refudames urbans te Fascia - CIG Z93362508D.*

DETERMINAZIONE N. 121 / 2022 del 28.04.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione delle polizze contro il rischio da incendio ed atti vandalici delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa - CIG Z93362508D.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall’1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 7-2022 del 29 marzo 2022, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- il P.E.G. per il 2022, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 26/2022 del 31 marzo 2022;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d’intesa di finanza locale per l’anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l’adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc al sottoscritto, Responsabile dell’U.O del Comun general de Fascia;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – provvedimenti consequenti” in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile” nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l’altro, dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- a partire dal mese di ottobre del 1986, il Compensorio Ladino di Fassa (C11) - ora soppresso sostituito a tutti gli effetti dal Comun General de Fascia (C.G.F.) che, dall'1 gennaio 2011, è subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici di cui il C11 era parte o titolare - ha gestito in forma unitaria ed unificata, per delega, per incarico e per conto dei Comuni in esso compresi, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nell'intero territorio della Val di Fassa che, ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., ai fini della razionale gestione del "*ciclo dei rifiuti*";
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il Comun General de Fascia ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "*ciclo dei rifiuti*" in Val di Fassa;
- per migliorare l'efficacia di tali servizi e per adeguarne la gestione e le rese alle normative in materia, in tutti i Comuni del C.G.F. sono state attivate le raccolte dei rifiuti anche mediante sistemi centralizzati e nello specifico con isole ecologiche seminterrate (S.S.I.) del modello "Pulsar Nature" fornite dalla Ditta KGN S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) e con campane per la raccolta della carta e del vetro;
- in data 17.01.2013, con comunicazione prot. n. 228/16.4.3, è stato chiesto alla società "Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Predazzo (TN)", già fornitrice per il C.G.F. di analoghi servizi assicurativi per attrezzature preposte alla raccolta dei rifiuti, di formulare un preventivo di spesa per assicurare contro l'incendio e gli atti vandalici tutti i S.S.I. e le campane per la raccolta dei rifiuti solidi urbani installati nei comuni della Val di Fassa e che la stessa il 02.04.2013, prot. n. 1234/16.4.3, ha inviato un preventivo di spesa contro tali rischi che prevede un premio annuo pari ad € 1.567,00 totali e rivalutabili;
- con successiva deliberazione del Consei di Ombolc n. 32/2013 del 09.04.2013 è stato approvato il contratto con la società "Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Predazzo (TN)" per assicurare contro l'incendio e gli atti vandalici le attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati installati nei comuni della Val di Fassa;

ricordato che l'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. consente di affidare mediante trattativa privata diretta con il soggetto o con la ditta ritenuta idonei le forniture, i servizi, le prestazioni e simili quando l'importo del contratto sono, come in questo caso, singolarmente inferiori al limite massimo di € 48.500,00, al netto dell'I.V.A.;

ravvisata dunque la necessità di impegnare anche per quest'anno, sul Capitolo 5306/S - piano dei conti finanziario 1.10.4.1.1 del bilancio per l'esercizio 2022, la spesa complessiva di € 1.584,00 per far fronte al pagamento dei premi per i canoni assicurativi in scadenza delle polizze: nr. E0903888 per € 394,00, nr. E0915877 per € 203,00 e nr. M10016809 per € 987,00 stipulate appunto con il "Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Predazzo (TN)" così come comunicato dalla stessa con e-mail prot.n. 2048/3.5. del 27.04.2022;

precisato che la spesa verrà ripartita, come di consueto ed in base alla citata convenzione, fra i Comuni del C.G.F. per i quali i servizi sono resi in delega, in proporzione alle quantità attrezzature installate in ogni comune sul proprio territorio;

precisato inoltre che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. prot. n. 2056 dd. 27.04.2022) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato acquisito il D.U.R.C. numero protocollo INPS_29737116, con scadenza all'8.06.2022, che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente nonché tutta la documentazione (dichiarazioni della Ditta contraente) richiesta e necessaria secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riferiti al contratto da stipulare con la Ditta medesima;

- per le prestazioni oggetto è già stato richiesto il CIG Z93362508D;

DETERMINA:

1. per le ragioni espresse in premessa di prevedere la somma di complessivi € 1.584,00 a favore dalla società “*Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Predazzo (TN)*” (ITAS), per la liquidazione delle polizze nr. E0903888 per € 394,00, nr. E0915877 per € 203,00 e nr. M10016809 per € 987,00, tutte in scadenza e relative all’assicurazione contro l’incendio e gli atti vandalici per le attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani installati nei comuni della Val di Fassa;
2. di impegnare per questo, sul Capitolo 5306/S - piano dei conti finanziario 1.10.4.1.1, una spesa totale di € 1.584,00 lordi imputandola, in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica, all’esercizio 2022 del Comun General de Fascia;
3. di precisare che la liquidazione alla società ITAS avverrà a cura dell’Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
4. di accertare la corrispondente entrata di € 1.584,00 complessivi lordi sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2022, incrementando l’accertamento nr. 26/2022 precedentemente assunto e derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata;
5. di ripartire la spesa, a consuntivo, in proporzione alle quantità di attrezzature installate in ogni comune sul proprio territorio;
6. di aggiornare di volta in volta, il D.U.R.C., già acquisito, che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della società ITAS;
7. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l’impegno di spesa e l’accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, 28.04.2022

**IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**
- dott. Stojan Deville -
(f.to digitalmente)